



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
C.A.P. 02010
C.F. 00108820572
Email: amministrativo@comune.rivodutri.ri.it

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485
Pec: comune.rivodutri@legalmail.it

ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023.

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 27/05/2026

Sommario

Scopi e finalità	3
Informazione e formazione.....	3
Art. 1 - Soggetti competenti a gestire le segnalazioni	4
Art. 2 - Soggetti segnalanti	4
Art. 3 - Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione	4
Art. 4 - Ambito della violazione	5
Art. 5 - Divulgazione pubblica	6
Art. 6 - Canale interno di segnalazione.....	7
Art. 7 - Esame preliminare delle segnalazioni	8
Art. 8 - Segnalazioni estrapolate.....	9
Art. 9 - Tutela della riservatezza.....	9
Art. 10 - Canale esterno di segnalazione	10
Art. 11 - Responsabilità' del segnalante	10
Art. 12 - Segnalazioni di misure ritorsive e tutele	10
Art. 13 - Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni	11
Art. 14 - Perdita delle tutele dalle ritorsioni	12
Art. 15 - Le misure di sostegno	12
Art. 16 - Divieto di rinunce e transazioni	13
Art. 17 - Ulteriore responsabile del trattamento	13
Art. 18 - Disposizioni finali e Sanzioni	13
Art. 19 - Clausola di rinvio	13
Allegati	14

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- b. **“Segnalazione”**: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c. **“Whistleblower”** o **“Segnalante”**: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
- d. **“Whistleblowing”**: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- e. **“Facilitatore”**: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f. **“Persona coinvolta”**: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- g. **“RPCT”**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Scopi e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di Rivodutri applica l’istituto del whistleblowing, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in conformità alle linee guida ANAC in materia.

Informazione e formazione

Il Comune di Rivodutri promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al whistleblowing. Il Comune di Rivodutri assicura la formazione in tema di normativa whistleblowing al gestore, al sostituto del gestore e all’eventuale personale che sia chiamato ad occuparsi del canale interno di segnalazione. Il Comune provvede altresì ad organizzare momenti formativi per tutto il personale sull’istituto del whistleblowing. Il presente atto organizzativo sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sottosezione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà reso disponibile sul portale del dipendente. Sarà altresì consegnato ai dipendenti neo-assunti al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Il Comune di Rivodutri fornisce informazioni sull’uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del D. Lgs. n. 24/ 2023.

Art. 1

Soggetti competenti a gestire le segnalazioni

Nell'ambito dell'Ente comunale, i soggetti deputati alla gestione delle segnalazioni sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) quale gestore del canale interno di segnalazione;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa, esclusivamente nei casi di conflitto di interessi, impedimento, assenza o indisponibilità del RPCT superiore a 7 giorni;
- qualora ricorra una situazione di conflitto di interessi o impossibilità operativa che coinvolga anche il Responsabile dell'Area Amministrativa, resta ferma per il segnalante la possibilità di ricorrere al canale esterno ANAC nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023.

Art. 2

Soggetti segnalanti

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- ✓ dipendenti dell'Ente comunale, anche se in servizio presso altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- ✓ lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l'Ente;
- ✓ dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgano il Comune di Rivodutri;
- ✓ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente comunale (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, Revisori dei Conti ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Rivodutri;
- ✓ dipendenti in periodo di prova;
- ✓ persone per le quali il rapporto giuridico con l'Ente:
 - ❑ non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - ❑ è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Art. 3

Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n.

24/ 2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- a. persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d. Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f. persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Art. 4

Ambito della violazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Comune di Rivodutri. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Sono meritevoli di segnalazione, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l’oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne derivino gli scopi o che minino il corretto agire dell’Ente comunale.

La violazione può riguardare:

- ✓ il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- ✓ il diritto dell’Unione Europea, in particolare, gli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 24/ 2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per:

- ✓ scopi meramente personali;
- ✓ effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- ✓ notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- ✓ irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività.

Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24/ 2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche norme.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 lett. f).

Le segnalazioni anonime verranno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per un massimo di 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 3 lett. f).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'individuazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni in enti e amministrazioni del settore pubblico e privato, nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ la descrizione del fatto;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 5

Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. la persona ha previamente effettuato una segnalazione interna, a cui l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower.

Art. 6

Canale interno di segnalazione

Il canale interno attivato dal Comune di Rivodutri per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede principalmente l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata "WhistleblowingPA", conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, oltre che la possibilità di segnalazioni scritte o orali.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma Whistleblowing PA <https://comunedirivodutri.whistleblowing.it/#/> pubblicato nel portale istituzionale dell'Ente alla pagina dedicata posta in home-page e in Amministrazione Trasparente; la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT, come riportato nel P.I.A.O..

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- ✓ la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- ✓ la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. Il RPCT potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti saranno individuati con apposito atto organizzativo;
- ✓ nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti approfondimenti;
- ✓ la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma orale ed in forma scritta:

- ✓ per le segnalazioni interne in forma orale la persona segnalante può contattare il RPCT richiedendo un incontro diretto, l'appuntamento dovrà essere fissato entro 7 giorni. In tal caso i dati personali del segnalante e quanto riferito durante il colloquio saranno riportati in un verbale, previo consenso esplicito del segnalante. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- ✓ per le segnalazioni interne in forma scritta, senza utilizzo della piattaforma, sono necessari ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale.

È infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:

- ✓ la prima con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (modulo n. 1 "Dati del segnalante");
- ✓ la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (modulo n. 2 "Dati e informazioni segnalazione");
- ✓ la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "CONTENUTO RISERVATO – NON APRIRE - DA CONSEGNARE PERSONALMENTE AL RPCT". indirizzata al RPCT del Comune di Rivodutri, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.

Il segnalante dovrà utilizzare preferibilmente i moduli pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, compilandoli in ogni sua parte.

La busta verrà acquisita al protocollo riservato dell'Amministrazione su disposizione del RPCT e conservata in armadio chiuso a chiave: solo attenendosi rigorosamente a dette procedure sarà possibile garantire l'anonimato del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/ 1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/ 2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al D. Lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comune di Rivodutri che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni whistleblowing" e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

Art. 7

Esame preliminare delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 24/ 2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi sia un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità.

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto possa servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- ✓ a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- ✓ a adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Al momento della chiusura della segnalazione, il RPCT scriverà una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

Art. 8

Segnalazioni estrapolate

Il Comune di Rivodutri monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social). Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

Art. 9

Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 24/ 2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato. In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito al RPCT e al personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/ 679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 6, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, il RPCT provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, custodite dallo stesso RPCT, situato presso il proprio ufficio.

In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati personali di segnalanti e/o denunciati sono trattati in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine, è predisposta per i soggetti interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/ 679, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 10

Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/ 2023:

- ✓ il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6 e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- ✓ questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 11

Responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs. n. 24/ 2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 12

Segnalazioni di misure ritorsive e tutele

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Comune di Rivodutri vigila e interviene nell'ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- ✓ licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- ✓ retrocessione di grado o mancata promozione;
- ✓ mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- ✓ modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ✓ note di demerito o referenze negative;
- ✓ adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✓ coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- ✓ discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- ✓ mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✓ mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ✓ danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- ✓ inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ✓ conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ✓ annullamento di una licenza o di un permesso;
- ✓ richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici;
- ✓ pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- ✓ valutazione della performance artatamente negativa;
- ✓ revoca ingiustificata di incarichi;
- ✓ ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- ✓ reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente e/o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

Nel caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2 023.

L'adozione di misure ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare; gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Art. 13

Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfino le condizioni e i requisiti, come di seguito specificati:

- ✓ i segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- ✓ il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- ✓ deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino. Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Art. 14

Perdita delle tutele dalle ritorsioni

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, L'Ente comunale potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

Art. 15

Le misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- ✓ sulle modalità di segnalazione;
- ✓ sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- ✓ sui diritti della persona coinvolta;
- ✓ sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 16

Divieto di rinunce e transazioni

L'Ente si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Art. 17

Ulteriore responsabile del trattamento

I dati personali raccolti dalla piattaforma Whistleblowing PA sono trattati dalla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS), regolarmente nominata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito, anche il "Titolare" o il "Fornitore"), , secondo quanto previsto nell'informativa privacy pubblicata sulla piattaforma Whistleblowing PA nella sezione "documentazione tecnica" raggiungibile al seguente link unitamente agli altri documenti di riferimento per gli enti e le organizzazioni che aderiscono al progetto: <https://whistleblowing.it/documentazione-tecnica/>

Art. 18

Disposizioni finali e Sanzioni

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Art. 19

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente trattato dal presente atto organizzativo, si rimanda al D. Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida di ANAC approvate con deliberazioni 311/2023, 478/2025 e 479/2025.

Allegati:

- 1) Modulo n. 1 “Dati del segnalante”;
- 2) Modulo n. 2 “Dati e informazioni segnalazione”.